



COMUNE DI CREAZZO

Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RELATIVA**

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 547 del 28.4.1994
Modificato Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28.04.2010
Modificato Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 4/6/2015*

SOMMARIO

- ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- ART. 2 - OGGETTO DELLA TASSA
- ART. 3 - DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE
- ART. 4 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI E CLASSIFICAZIONE COMUNE
- ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DELLE AREE
- ART. 6 - CLASSIFICAZIONE DELLE OCCUPAZIONI
- ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE
- ART. 8 - DISCIPLINA DELLE TARIFFE
- ART. 9 - OCCUPAZIONI PERMANENTI
- ART. 10 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE
- ART. 11 - OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO
- ART. 12 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI
- ART. 13 - PASSI CARRABILI
- ART. 14 - INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
- ART. 15 - ESENZIONI DALLA TASSA
- ART. 16 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
- ART. 17 - DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE
- ART. 18 - CONTENUTO DELLE DOMANDE
- ART. 19 - ISTRUTTORIA DOMANDE
- ART. 20 - DEPOSITO CAUZIONALE
- ART. 21 - CARATTERISTICHE DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
- ART. 22 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI. TENUTA DEL REGISTRO
- ART. 23 - CONDIZIONI GENERALI
- ART. 24 - ALTERAZIONI E MANOMISSIONI DEL SUOLO
- ART. 25 - ORDINE DI PREFERENZA
- ART. 26 - DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE
- ART. 27 - DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE
- ART. 28 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE
- ART. 29 - DENUNCIA
- ART. 30 - SANZIONI
- ART. 31 - NORME DI RINVIO
- ART. 32 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

1. E' istituita nel Comune di Creazzo la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del Capo II (articoli da 38 a 57) del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indispensabile del Comune o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge e l'applicazione della relativa tassa.
3. Nel presente regolamento ogni qualvolta ricorrano i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono riferiti ai beni di cui al comma precedente, e qualora ricorra il termine "tassa" deve intendersi tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART. 2 - OGGETTO DELLA TASSA *(Beni suscettibili di occupazione)*

1. Le occupazioni di qualsiasi natura sui beni di cui all'articolo 1 sono soggette alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con le modalità previste ai successivi articoli.
2. Sono ugualmente soggette alla tassa le occupazioni di fatto dei beni di cui al comma precedente, ancorché prive di concessione o di autorizzazione, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni.
3. Ai soli fini applicazione della tassa non rilevano le occupazioni sui beni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune. E sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.

ART. 3 - DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE

1. Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporaneo e sottratta all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli soggetti occupanti.

ART. 4 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI E CLASSIFICAZIONE COMUNE

1. La tassa è dovuta al Comune di Creazzo dal titolare dell'autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. Ai sensi dell'art. 43, comma uno, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della TOSAP, appartiene alla quarta classe.
La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma terzo, del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono a tal fine classificate in n. 3 (tre) categorie ed individuate con la deliberazione del Consiglio comunale n. 548 del 28/04/1994.
2. La nuova classificazione entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno di riferimento indicato nella deliberazione.
3. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti all'ultima categoria.
4. Sulle proposte di classificazione dovrà essere acquisito il parere della commissione edilizia comunale la quale dovrà esprimersi entro 25 giorni dalla richiesta.
5. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

ART. 6 - CLASSIFICAZIONE DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione che consenta la fruizione esclusiva dei beni, di cui all'articolo 2, o di una parte di essi, per un tempo non inferiore all'anno.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche in periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno.
4. Per le occupazioni, sia temporanee che permanenti, che si protraggono per un periodo superiore a quello consentito con l'atto di concessione o di autorizzazione, ancorché superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario indicate all'articolo 10 del presente regolamento, aumentata del 20 per cento.
5. Qualora il titolare dell'atto di autorizzazione o concessione non provveda a quanto previsto all'art. 23 per il rinnovo e il pagamento della tassa dovuta ai sensi del precedente comma, entro il termine di cinque giorni dalla scadenza dell'occupazione originariamente autorizzata, l'occupazione sarà considerata abusiva con l'applicazione delle relative sanzioni.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE

1. Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie tassabile è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti più esterni della effettiva occupazione.
2. Per le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo la superficie tassabile è determinata con riferimento alla proiezione al suolo pubblico dell'oggetto sovrastante e sottostante non aderente al suolo pubblico estesa fino ai bordi estremi o alle linee più sporgenti.
3. Per le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, la superficie tassabile è determinata considerando la proiezione dell'oggetto al suolo pubblico e misurando conseguente il poligono risultante. Ove le tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, e soggette a tassazione, risulterà tassabile solo la parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
4. Per le occupazioni con vetture adibite al trasporto pubblico la superficie tassabile è pari a quella dei singoli posti assegnati e i diversi utilizzatori sono tenuti in solido al pagamento della tassa.

5. Eventuali oggetti o altro posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie tassabile.
6. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti superiori ai mille metri quadrati la superficie tassata è computata in ragione del 10 per cento per la parte eccedente detto limite.
7. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si misura autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee, ai fini dell'art. 46, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

ART. 8 - DISCIPLINA DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono approvate entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. Con medesimo provvedimento si individua la fascia demografica di appartenenza del Comune (popolazione di riferimento è quella al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso).
2. Le riduzioni e gli aumenti tariffari vanno computati in modo uniforme su tutte le categorie deliberate.
3. Ai sensi del comma 2 lettera c, dell'art. 45, così come modificato dal comma 61 art. 3 della legge 549/95, le misure di tariffa determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione e indipendentemente da ogni riduzione, a € 0,07746, comprese le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.
4. Ai sensi dell'art. 3 comma 63 lettera e) della legge n. 549/95, la tassa non è dovuta qualora l'ammontare complessivo annuo della medesima per ogni singolo contribuente non sia superiore a Euro 2,00.
5. In assenza di deliberazione di cui al comma 1 si applicano le tariffe in vigore.

ART. 9 - OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma non frazionabile.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico la tassa si applica nella misura deliberata secondo le categorie di appartenenza (tariffa normale).
3. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico diverse da quelle contemplate dall'articolo 46 del decreto legislativo 507/1993 si applica la tariffa normale, di cui al comma 2 presente articolo, ridotta del 65%.
4. Per le occupazioni con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta al 30%.

ART. 10 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è dovuta a giorno in relazione alla superficie occupata ed alla durata oraria con le seguenti misure di riferimento:

- a) fino a 6 ore riduzione del 30% della tariffa base;
- b) fino a 12 ore riduzione del 10% della tariffa base;
- c) oltre le 12 ore e fino a 24 ore tariffa intera.

Per le occupazioni temporanee si applica:

- fino a 14 giorni tariffa intera;
 - oltre i 14 giorni tariffa ridotta al 50%.
2. Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente la riscossione della tassa avviene mediante convenzione, che preveda il pagamento anticipato, a tariffa ulteriormente ridotta nella misura del 50%.
 3. Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate dall'articolo 46 del decreto legislativo 507/1993 si applicano le tariffe di cui ai commi precedenti ridotte del 65%.
 4. Per le occupazioni temporanee con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico la tariffa di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è ridotta al 30%.
 5. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica la tariffa base.
 6. Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti le tariffe di cui a commi precedenti sono ridotte al 50%.
 7. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio di attività edilizie regolarmente autorizzate le tariffe di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sono ridotte al 50%.
 8. Per le occupazioni temporanee realizzate con impianti, installazioni o altro, utilizzate per lo svolgimento di **sagre, feste patronali**, manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, è ridotta al **10%**. Sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
 9. Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 507/1993, le tariffe di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono ridotte del 50%.

ART. 11 - OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO

1. Le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale che si realizzino senza soluzioni di continuità con conduttore, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo pubblico e collegati alle reti stesse (coperture di pozzetti, camerette, cassette di ispezione, sono tassate per le parti di strade effettivamente occupate o attraversate da linee aeree.
2. La tassa si applica per chilometro lineare o frazione di ciascuna strada graduata secondo la categoria di appartenenza della stessa.

3. Le occupazioni realizzate in tratte stradali diverse danno luogo ad obbligazioni autonome purché non ricadono nell'ambito di un medesimo chilometro.
4. Per le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, realizzati con propri manufatti dall'utente e con gestione e manutenzione a carico, ivi compresi i pozzetti di ispezione e le relative botole di chiusura, la tassa è dovuta per ciascun innesto o allaccio indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni nella misura prevista per la categoria di appartenenza delle strade.
5. Per cunicoli in muratura, collettori, gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti costruiti dal Comune è dovuto oltre alla tassa annua di cui ai commi precedenti in contributo una volta tanto pari al 50% delle spese di costruzione.
6. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo si applicano le disposizioni dell'articolo 47, comma quinto, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 12 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI

1. Il Consiglio comunale individua con propria deliberazione la classificazione della località ai fini della determinazione alla tassa da applicare alle occupazioni con distributori di carburante e tabacchi.
2. La nuova classificazione entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

ART. 13 - PASSI CARRABILI

Dal 1.1.1998 sono esenti

(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 244 del 27.2.1998)

ART. 14 - INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. Per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applicano le tariffe per le occupazioni temporanee, di cui all'art. 10 del presente regolamento, ridotte al 20 per cento.

ART. 15 - ESENZIONI DALLA TASSA

1. Oltre alle esenzioni dalla tassa previste dall'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - occupazioni realizzate in occasione di eventi particolari organizzati dall'Amministrazione Comunale, identificati con apposita deliberazione di Giunta Comunale annuale;
 - occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
 - luminarie natalizie;
 - mestieri girovagi e mestieri artistici con soste non superiori a 60 minuti;
 - commercio in forma itinerante;

- occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.
- occupazioni con piante ornamentali in occasione di particolari (da precisare) festività civili e religiose;
- occupazioni per l'effettuazione di traslochi;
- occupazione per attività di manutenzione del verde.

ART. 16 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

3. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche è subordinata al rilascio di regolare atto di autorizzazione o concessione da parte del Comune.
4. Le occupazioni permanenti potranno essere effettuate solo a seguito del rilascio di un atto di concessione.
5. Le occupazioni temporanee normalmente potranno essere effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione.
6. A fronte di particolari situazione di emergenza e di pericolo per 'ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito l'autorizzazione o la concessione. L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente, che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e necessità. In caso contrario si commineranno le sanzioni previste.

ART. 17 - DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree, il soprasuolo o il sottosuolo, siano essi demaniali, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune o di proprietà di privati e gravate da servitù di pubblico passaggio deve presentare domanda di autorizzazione o concessione, in carta legale, all'Amministrazione comunale.
2. Chi intenda collocare, anche in via provvisoria impianti, cavi, tubazioni, cabalette, anche se trattasi di imprese di gestione di regime di concessione amministrativa di servizi pubblici, deve presentare domanda di autorizzazione o concessione.
3. L'obbligo della richiesta di autorizzazione o concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa, ai sensi dell'articolo 15, per le prescrizioni del caso.

ART. 18 - CONTENUTO DELLE DOMANDE

1. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione ad occupare spazi ed aree pubbliche prevista dall'art. 17 deve indicare:
 - generalità del richiedente;
 - codice fiscale e partita iva;
 - indirizzo o sede legale;
 - descrizione delle modalità di occupazione;
 - durata dell'occupazione;
 - ubicazione e dimensioni esatte dell'area che si intende occupare;
 - il motivo della richiesta.

2. Se necessario l'Amministrazione comunale richiederà ogni documento, disegno, calcolo o altro documento ritenuto utile per la regolare istruttoria sulla domanda presentata.

ART. 19 - ISTRUTTORIA DOMANDE

1. A seguito della presentazione delle domande di cui all'articolo precedente, l'Ufficio tecnico comunale e il Comando di polizia municipale compiranno e necessari esami ed esprimeranno motivati pareri indicando, se del caso, speciali norme o prescrizioni inserendole nell'autorizzazione o nella concessione al fine della migliore tutela della pubblica incolumità e della cura dell'interesse generale.
2. L'Amministrazione comunale, se ritenuto opportuno e per casi particolari, potrà richiedere il parere della Commissione edilizia comunale sulle domande presentate. La Commissione dovrà esprimersi entro 15 giorni dalla formale richiesta di parere.
3. Le spese d'istruttoria sono a carico del richiedente e dovranno essere corrisposte prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione.

ART. 20 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'Amministrazione comunale a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nella concessione potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fidejussoria.
2. Il deposito verrà restituito alla cessazione dall'occupazione e previa verifica e del pieno rispetto delle norme di prescrizioni.
3. La misura del deposito verrà stabilita dall'ufficio tecnico in relazione alla dimensione, alla natura, e alle caratteristiche e qualità dell'occupazione.

ART. 21 - CARATTERISTICHE DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1. Le autorizzazioni e le concessioni hanno carattere personale, non possono essere cedute e sono subordinate al possesso di ogni altra autorizzazione prevista da norme specifiche.
2. Gli atti di cui al comma precedente esplicano effetti per la località, la durata, la superficie, l'uso per i quali sono rilasciati, e non costituiscono autorizzazione per il titolare all'esercizio di altre attività.
3. Tutte le autorizzazioni e concessioni si intendono rilasciare a titolo precario e saranno revocabili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale.

ART. 22 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI. TENUTA DEL REGISTRO

1. Le autorizzazioni e le concessioni verranno rilasciate dall'Amministrazione comunale e saranno corredate, se necessario, da un disciplinare contenente norme e prescrizioni da osservare nel corso dell'occupazione.
2. Le autorizzazioni e concessioni, numerate progressivamente per anno, indicheranno le generalità e il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa; esse saranno annotate in un apposito registro indicando il numero progressivo, il

nominativo del concessionario, il luogo dell'occupazione, una breve descrizione delle modalità di occupazione, la superficie occupata, le date di inizio e termine dell'occupazione.

3. Le autorizzazioni per le occupazioni temporanee per le quali la riscossione avvenga mediante convenzione potranno essere ritirate previa esibizione della ricevuta del versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione di spazi ed aree pubbliche nella misura stabilita dall'ufficio tributi.
4. Le occupazioni temporanee di durata inferiore alle 24 ore potranno avere corso solo a seguito dell'avvenuto pagamento della relativa tassa.

ART. 23 - CONDIZIONI GENERALI

1. Il titolare di autorizzazione o di concessione dovrà in ogni caso rispettare le seguenti condizioni:
 - a) rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico e delle aree assegnate;
 - b) rilasciare l'area o lo spazio entro il termine di scadenza indicato nell'atto oppure presentare, con congruo anticipo rispetto alla scadenza, regolare domanda per il rinnovo dell'autorizzazione o concessione;
 - c) custodire lo spazio pubblico o l'area assegnata;
 - d) evitare inutili intralci alla circolazione di persone, veicoli e mezzi;
 - e) versare la tassa dovuta, ed integrare, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 6 del presente regolamento, il versamento nel caso di rinnovi;
 - f) risarcire il Comune di ogni eventuale spesa sostenuta al fine di consentire l'occupazione richiesta o porre in pristino stato l'area al cessare di questa.
2. In tutti i casi le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare del diritto di accesso alle proprietà private.
3. Le concessioni saranno rilasciate a termine per una durata massima di 15 anni.
4. I titolari di autorizzazione o concessione sono tenuti ad esibire l'atto loro rilasciato ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

ART. 24 - ALTERAZIONI E MANOMISSIONI DEL SUOLO

1. E' vietato ai titolari di autorizzazione o di concessione manomettere o alterare il suolo pubblico senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, fermo l'obbligo di ristabilire il pristino stato.
2. L'autorizzazione alle manomissioni o alle alterazioni del suolo pubblico e alle aree pubbliche potrà essere prodotta contestualmente alla domanda di cui all'articolo 17. Su di esse esprimeranno parere l'ufficio tecnico e il Comando di polizia urbana, indicando, se del caso, speciali prescrizioni e norme che l'autorizzazione dovrà contenere.
3. I titolari di autorizzazione o concessione sono responsabili della pulizia e dell'igiene dell'area loro assegnata.

ART. 25 - ORDINE DI PREFERENZA

1. Qualora per l'occupazione della stessa area siano state presentate più domande esse verranno valutate nel seguente ordine di preferenza:
 - a) occupazione d parte dei titolari dei negozi che chiedono di esporre le merci loro vendute;
 - b) invalidi del lavoro;
 - c) ciechi, sordomuti;
 - d) categorie economiche.

A parità di condizioni la data di presentazione costituisce titolo di preferenza.

ART. 26 - DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le autorizzazioni e concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività.

ART. 27 - DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Sono cause di decadenza delle autorizzazioni o concessioni:
 - a) uso improprio del diritto di occupazione;
 - b) le violazioni delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - c) le violazioni di norme di legge e di regolamento in materia;
 - d) mancato pagamento della tassa.

ART. 28 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate per ragioni di pubblico interesse.
2. L'atto di revoca determinerà l'ammontare della tassa da restituire in ragione del periodo non fruito.
3. La revoca non dà diritto al pagamento di alcun interesse o indennità.

ART. 29 - DENUNCIA

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 Dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nell'occupazione.
3. Nel caso di richiesta di proroga ai sensi dell'articolo 23 per le occupazioni permanenti che si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito l'obbligo della denuncia sussiste solo se si verifichino variazioni che determinino un maggior ammontare della tassa. Il pagamento della tassa dovrà comunque essere eseguito entro il termine di cinque giorni previsti dall'articolo 6.

ART. 30 - SANZIONI

1. Oltre alle sanzioni previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 307/1993 per le violazioni concernenti l'occupazione si applicano le norme degli articoli da 106 a 110 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (TULCP) e successive modificazioni e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

ART. 31 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 32 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2015.